

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visti gli articoli 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni) della sopra citata legge regionale 6/2006;

Richiamato in particolare l'articolo 39 della medesima legge regionale 6/2006 il quale, al comma 1, disciplina che le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati;

Visto che il comma 3 del già richiamato articolo 39 prevede che le risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2 vengano ripartite tra i Comuni singoli o associati con modalità da adottarsi con regolamento regionale previa intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;

Vista la deliberazione 25 febbraio 2011, n. 287 con il quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)";

Visto il parere favorevole al sopra indicato Regolamento espresso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale così come previsto all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001 n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali) e successive modificazioni e dal Consiglio delle autonomie locali così come previsto dall'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2011, n. 562;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -

Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 destinatari
- Art. 3 criteri e modalità di riparto
- Art. 4 rendicontazione
- Art. 5 norma transitoria
- Art. 6 abrogazione
- Art. 7 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinate annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, che concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al netto della quota riservata per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo medesimo.

art. 2 destinatari

1. Destinatari della ripartizione dei fondi di cui al presente regolamento sono gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 comma 2 della legge regionale 6/2006.

art. 3 criteri e modalità di riparto

1. Le risorse annualmente disponibili, al netto della quota di accompagnamento prevista all'articolo 5 e per il solo periodo riferito alla norma transitoria, sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri:

a) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile è destinata agli enti gestori sul cui territorio è individuato un Comune con una densità abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti;

b) La rimanente disponibilità è così ripartita:

1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;

2) il 25 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale;

3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale;

4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presente in ogni ambito distrettuale;

5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in

ogni ambito distrettuale.

art. 4 rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

art. 5 norma transitoria

1. Per gli anni 2011-2014, è riservata fino ad un massimo del 4 per cento delle risorse annualmente disponibili, una quota di accompagnamento destinata agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni che, a seguito della ripartizione effettuata sulla base dei criteri parametrici di cui all'articolo 3 comma 1, evidenziano una assegnazione complessiva inferiore a quella trasferita nell'anno 2009. L'importo cui fare riferimento è dato dalla somma delle assegnazioni effettuate nell'anno 2009 ai Comuni singoli e agli enti gestori in applicazione al decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2007, n. 245 (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 6/2006) a cui si aggiunge l'assegnazione effettuate ai soli Enti gestori in applicazione dell'articolo 4 comma 1 lettere c) e e) del decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2009, n. 260 (Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2009 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni di cui all'articolo 39 comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6).

2. La ripartizione delle risorse della quota di accompagnamento di cui al comma 1 avviene secondo le seguenti modalità:

- a) anno 2011 il 100 per cento della differenza evidenziata in ogni ambito distrettuale;
- b) anno 2012 il 75 per cento di quanto trasferito nell'anno 2011;
- c) anno 2013 il 50 per cento di quanto trasferito nell'anno 2011;
- d) anno 2014 il 25 per cento di quanto trasferito nell'anno 2011;

art. 6 abrogazione

- 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2007, n. 245 (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 6/2006).

art. 7 entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE